



FOGLIO INFORMATIVO

Crediti di firma

GARANZIE COMMERCIALI RILASCIATE

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA MALATESTIANA Credito Cooperativo - Società Cooperativa

Iscritta all'Albo delle Coop. a Mutualità prevalente al n. A104549 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI: 7090

Aderente al Fondo di Garanzia Depositanti e degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini e Codice Fiscale n. 03310710409

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca - P.IVA 02529020220

Sede: 47923 Rimini (RN) - Via XX Settembre, 63 - Tel. 0541.315811, e-mail: info@bancamalatestiana.it

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il credito di firma verso l'estero consiste in una garanzia rilasciata dalla Banca a favore di un beneficiario estero, nell'interesse di un proprio cliente; con tale garanzia la Banca si impegna ad assumere o a garantire la copertura di obbligazioni o di operazioni comunque connesse al commercio internazionale, gravanti sul cliente stesso.

Le garanzie possono essere:

- **Attive**, quelle emesse da banca estera a favore dei nostri clienti le quali, su richiesta della banca estera, possono essere da noi confermate.

- **Passive**, quelle emesse dalla nostra banca per ordine e conto della nostra clientela, in presenza di specifica linea di credito concessa al cliente.

A cosa servono le garanzie bancarie e a chi sono rivolte:

consente al beneficiario di ottenere la sicurezza del buon fine dell'operazione commerciale sottostante;

consente all'ordinante di evitare un immediato esborso di denaro (ad es. il Bid Bond diventa sostitutivo di un deposito cauzionale nelle gare d'appalto).

La garanzia internazionale si rivolge a:

- **imprese esportatrici**, nel caso di partecipazione o aggiudicazione di appalti o forniture all'estero;

- **imprese importatrici**, a fronte di impegni di pagamento dilazionato.

Il credito di firma viene rilasciato dalla Banca "a prima richiesta": questo significa che alla prima richiesta del beneficiario estero, la Banca è tenuta a pagare la somma per la quale la garanzia è stata prestata; quindi la garanzia può sussistere anche se l'obbligazione principale non è ancora sorta oppure è venuta a cadere.

Il rilascio del credito di firma prevede la richiesta di un affidamento, la cui concessione e le eventuali proroghe, vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.

Principali tipologie di garanzie utilizzate nel commercio internazionale:

- **Advance Payment Bond**: garantisce la restituzione dei pagamenti anticipati in caso di inadempimenti contrattuali.

- **Bid Bond (o Tender Guarantee)**: consente dell'adempimento di partecipare a gare d'appalto e viene emessa a copertura delle condizioni previste nei bandi di gara.

- **Fidejussione per il ritiro di merci in assenza di polizza di carico**: consente la consegna delle merci al compratore anche in assenza della polizza di carico (titolo rappresentativo delle merci) quando non ancora pervenuta.

- **Garanzia di pagamento (Payment Guarantee)**: garantisce al venditore il pagamento di quanto dovuto dal compratore.

- **Performance Bond**: assicura l'esatto adempimento (buona esecuzione) dei termini contrattuali.

- **Retention Money Bond**: garantisce il pagamento del saldo contrattualmente pattuito al completamento della fornitura o dei lavori.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;

- rischio di cambio, in quanto le operazioni denominate in valuta o regolate contro Euro o in valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, essendo regolate al tasso di conversione applicabile al momento della negoziazione;

- revoca dell'affidamento per volontà della Banca, a fronte dell'uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti o fatti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

- qualora la Banca fosse richiesta, da parte del beneficiario, del pagamento della somma per la quale la fidejussione è stata prestata, a semplice prima richiesta e senza possibilità di sollevare contestazioni o di ritardare il pagamento, c'è l'obbligo da parte del cliente di restituire alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia;

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

SPESE	
Spread su cambio di negoziazione (Cambio al durante)	0,50% sul cambio al durante
Spese apertura	€ 50,00
Spese estinzione	€ 30,00
Spese modifica	€ 50,00
Commissioni annuali garanzia	4% Minimo: € 100,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. ANNUALE
Recupero spese reclamate	€ 0,00
Spese annullo garanzia	€ 0,00
Spese Telex / Swift	€ 30,00
Commissioni apertura	0%
Spese corriere (Variabile a seconda del paese di destinazione)	Min. € 50,00 Max. € 100,00
Commissioni di istruttoria	0,5% Minimo: € 150,00
Spese visure	Minimo € 20,00 Massimo € 200,00

GIORNI	
Data valuta	In giornata
Data disponibilità	In giornata

RECESSO, RECLAMI E TERMINI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO

Recesso

Per i dettagli sulle possibili forme tecniche, sulle modalità di recesso dal servizio e sui tempi di estinzione dei rapporti si rimanda agli specifici fogli informativi dei **conti correnti di corrispondenza** e **"Anticipazione all' Esportazione"** e **"Finanziamenti all' Importazione"**.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è pari a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la Banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) a:

Banca Malatestiana Credito Cooperativo Società Cooperativa

Ufficio Reclami

Via XX Settembre, 63 - 47923 Rimini

Fax: 0541/315990

E-mail ufficio.reclami@bancamalatestiana.it

PEC: bm@postacer.bancamalatestiana.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it ;
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Arbitraggio	Trasformazione di un deposito o di un finanziamento espresso in una valuta, in altra valuta, al fine di lucrare le differenze di cambio o di tasso.
BIC – Bank Identifier Code	Codice alfabetico o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario)
Calendario FOREX	Calendario delle festività internazionali. Viene utilizzato nel sistema dei pagamenti internazionali. Viene giornalmente comunicato al sistema bancario dal FOREX (associazione cambisti) e pubblicato tramite il circuito Reuters.
Divisa estera	Mezzi di pagamento in moneta diversa dall'Euro, costituiti da titoli di credito quali ad esempio la cambiale, l'assegno, l'ordine di pagamento.
Cambio	Controvalore dell'Euro espresso nella divisa di un altro Paese.
Cambio al durante	Tasso di cambio praticato dal mercato dei cambi nel momento di esecuzione dell'operazione.
Negoziazione	Trasformazione di divisa estera in Euro o viceversa.
Commissione di servizio	Spese applicate per accensione, estinzione totale o parziale ed arbitraggio delle singole operazioni in Divisa estera.
Data valuta	Indica, con riferimento alla data di un'operazione, la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Commissioni di apertura	Sono applicate in misura percentuale per mese o frazione sull'importo del credito, al momento dell' emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Spese di notifica	Sono applicate in misura fissa al momento in cui il testo del credito documentario o della Stand-by letter of credit viene messo a disposizione del beneficiario dalla banca notificante
Commissioni di conferma	Sono applicate in misura percentuale per mese o frazione sull'importo del credito, nel caso in cui la banca italiana, su richiesta della banca estera emittente, aggiunga la propria conferma (cioè il proprio impegno irrevocabile a pagare, accettare o negoziare i documenti che le verranno presentati ad utilizzo del credito documentario)
Commissioni di accettazione (per pagamento differito)	Sono applicate in misura percentuale per mese o frazione sull'importo del credito, al momento dell'accettazione, da parte della banca emittente, di tratte emesse dal beneficiario a carico della stessa, scadenti a due, tre, quattro mesi o più, a decorrere da una data indicata nel testo di emissione del credito documentario.
Commissioni di modifica o emendamento	Sono applicate in misura percentuale sull'importo del credito in caso di variazione dei termini del credito originario. Le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente da tutti i soggetti interessati, incluso il beneficiario (o chi ne ha il diritto).
Commissioni di utilizzo	Sono applicate nel momento in cui il beneficiario presenta i documenti

	per riceverne la prestazione.
Commissioni di mancato utilizzo	Vengono applicate nel caso in cui il beneficiario non utilizzi il credito entro la scadenza prevista.
Commissioni di trasferimento	Vengono applicate nel caso in cui l'utilizzo del credito venga trasferito su un' altro Istituto su richiesta del beneficiario.